



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**
Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 081.8711077-86 - Fax 081.8710078 - PEC: cp-castellammaredistabia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Argomento: Baia di Ieranto stato di degrado della piattaforma di carico presso “Ex villaggio Minerario”. Ordinanza di polizia marittima d’interdizione.

Località: Comune di Massa Lubrense (NA).

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Castellammare di Stabia:

VISTA la nota prot. nr. 4220 del 12.02.2026 dell’Ufficio Locale marittimo di Massa Lubrense (Locamare Massa Lubrense), con la quale ha trasmesso la documentazione prodotta dal F.A.I. (Fondo Ambiente Italia) in data 10.07.2025 volta a segnalare una circostanza di pericolo inerente un’ex piattaforma di carico c/o l’ex villaggio Minerario nella Baia di Ieranto;

VISTE gli esiti della riunione V.T.C. del 05.02.2026 cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia del demanio, del Comune di Massa Lubrense, del F.A.I. e di Locamare Massa Lubrense in qualità di Autorità Marittima (A.M.) territorialmente competente;

VISTA la nota nr. 3997 del 11.02.2026 redatta dalla sezione demanio e contenzioso di quest’A.M.;

VISTE le indicazioni di dettaglio, riguardo all’estensione dell’area da interdire, fornite da Locamare Massa Lubrense con mail datate 18 e 26 marzo 2026 agli atti;

VISTO il rapporto di missione nr. 08/2026 del 20.03.2026 redatto dal dipendente battello GCA57 a seguito di sopralluogo nell’area d’interesse attesa la conformazione morfologica della costa;

CONSIDERATA la necessità di emanare norme di competenza di quest’A.M. ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, dirette a interdire la navigazione e ogni altra attività di superficie/sotto la superficie nell’anzidetto specchio acqueo segnalato dal citato F.A.I.;

VISTI: gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento (parte marittima),

RENDE NOTO

che nella località in argomento, valorizzata la segnalazione di pericolo del F.A.I. (vedasi foto allegate), è interdetta l’area avente le coordinate di seguito riportate:

Punto	Latitudine (φ)	Longitudine (λ)
1	40 ° 34',407 N	014° 20',412 E
2	40 ° 34',421 N	014° 20',380 E
3	40 ° 34',393 N	014° 20',305 E
4	40 ° 34',342 N	014° 20',256 E
5	40 ° 34',320 N	014° 20',274 E

L’area di interdizione è visivamente individuata nell’allegata planimetria.

ORDINA

Articolo 1

Fermo restando gli obblighi previsti dalle vigenti Ordinanze Balneari e di Sicurezza Balenare, nonché gli ulteriori obblighi e divieti derivanti dalle vigenti normative, a partire dalla data della presente Ordinanza fino alla cessazione del pericolo indicato, nel tratto di mare individuato nel RENDE NOTO, è vietata:

- la navigazione svolta in qualsiasi modo, con unità a motore e non - divieto esteso anche a tutti i mezzi non a motore come canoe, kayak, materassini, tavole a vela, pedalò;
- la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere;
- la pesca professionale e sportiva;
- la balneazione (comprese le immersioni subacquee);
- qualsiasi attività connessa all'uso del mare qui non specificata.

Articolo 2

Dal divieto di cui sopra sono escluse:

- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché unità militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3

Si fa obbligo al Comune di Massa Lubrense di procedere ad apporre, in luogo ben visibile, cartelli monitori riportanti gli estremi della presente Ordinanza.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'Art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'art. 53 comma 3 del Codice della Nautica da Diporto o delle altre pertinenti norme in materia. Qualora la condotta del contravventore costituisca reato, la stessa sarà perseguita ai sensi dell'art. 1231 del Codice della navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale di quest'A.M. nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione ed agli Enti interessati.

Castellammare di Stabia, (data del protocollo digitale)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO

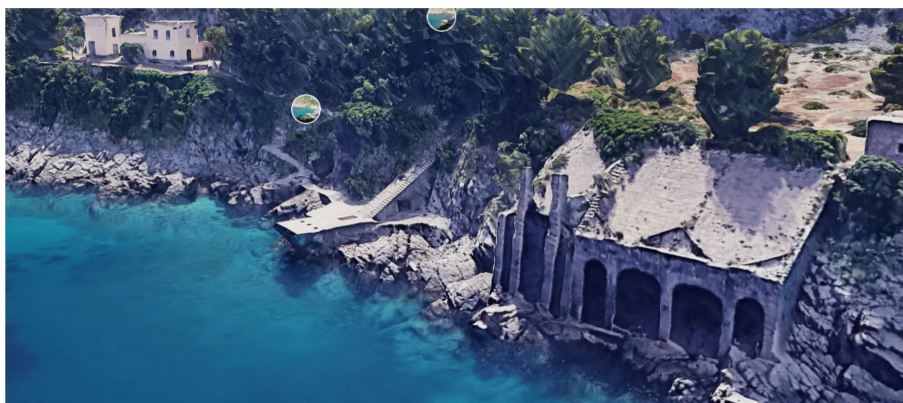
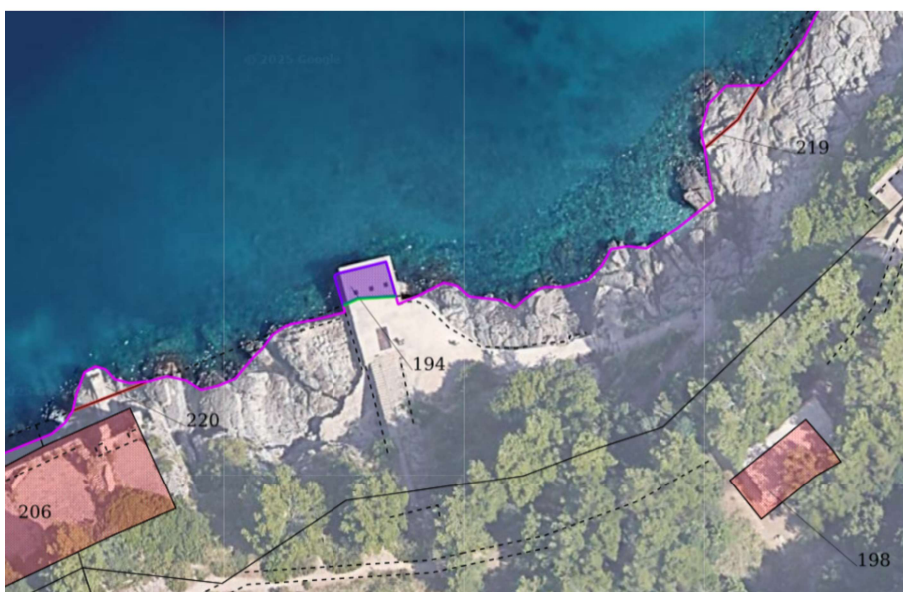


Illustrazione Google Maps



Stralcio sistema cartografico SID



Stralcio sistema cartografico SID